Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ELENA BARGELLI

Seduta del 03/09/2020

FATTO

I ricorrenti, titolari di 2 buoni serie Q/P emessi in data 01/06/1989 di £ 5.000.000 ciascuno, emessi su cartaceo appartenente alla serie P, ove l'intermediario ha apposto i timbri modificativi dei rendimenti fino al 20° anno senza modificare il rendimento dal 21° al 30° anno pari a <<lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione>>, si lamentano del fatto che l'intermediario avrebbe liquidato un valore inferiore rispetto a quanto dovuto e pari a € 28.403,18 per ognuno dei buoni. Secondo i ricorrenti, tali importi non sarebbero corretti alla luce dei rendimenti riportati nel retro degli stessi buoni: in particolare, le differenze tra i conteggi sarebbero imputabili al diverso valore attribuito ai rendimenti degli ultimi dieci anni, dal 21° al 30° anno. Applicando i rendimenti della serie "P" riportati sui buoni per gli anni dal ventunesimo al trentesimo, l'importo da rimborsare sarebbe pari a € 50.274,32 per ognuno dei buoni rispetto ai 28.403,18 corrisposti, cosicché la differenza risulterebbe di € 21.871,14 per buono, pari a complessivi € 43.742,28. I clienti chiedono l'applicazione dei rendimenti riportati sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno, per l'importo complessivo di 43742,28 euro.
L'intermediario controdeduce che i rendimenti applicati sono quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla

base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno; che i timbri apposti erano "perfettamente in linea" con le indicazioni ministeriali; che il menzionato Decreto non prevedeva l'apposizione di un timbro relativo agli importi da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno; che per tale periodo il decreto istitutivo della serie prevede un tasso del 12%; che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha confermato la correttezza della condotta dell'Intermediario. Per questa ragione, chiede il rigetto del ricorso.
I clienti, nel confermare quanto già dedotto in sede di ricorso, precisano che, applicando i rendimenti propri della serie P riportati sui buoni per gli anni dal ventunesimo al trentesimo al netto della ritenuta fiscale del 12,5%, si determinano le somme indicate in ricorso con una somma ancora dovuta alla parte ricorrente di euro 43.742,28; che le decisioni ABF e la giurisprudenza richiamata dall'intermediario con le controdeduzioni non sono riferibili al caso concreto.

DIRITTO

Il Collegio muove dal constatare che la presente controversia 2 buoni della serie Q/P sottoscritti nel 1989, già riscossi e con clausola PFR, emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986. I clienti agiscono in qualità di cointestatari in quanto i BFP oggetto di ricorso risultano intestati anche ad altro soggetto estraneo al procedimento.

I clienti quantificano i maggiori importi dovuti rispetto a quelli già liquidati. In particolare affermano che:

- Applicando i rendimenti della serie "P" riportati sui buoni per gli anni dal ventunesimo al trentesimo, l'importo da rimborsare sarebbe pari a € 50.274,32 per ognuno dei buoni rispetto ai 28.403,18 corrisposti (cfr. all. 3);
- La differenza risulta essere di € 21.871,14 per buono, pari a complessivi € 43.742,28;

Il Collegio passa a esaminare le copie dei titoli versate in atti e osserva che i buoni, emessi su modulo stampigliato della serie "P", nella facciata anteriore recano il timbro di variazione con la dicitura "SERIE Q/P"; quanto al retro, la tabella stampata sul cartaceo originale della serie P riporta il timbro che attiene al rendimento dei buoni della serie "Q/P" sino al 20° anno; per gli anni dal 21° al 30° il retro indica "più lire […] per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Il Collegio, per affrontare le questioni poste dal ricorso, richiama la pregressa giurisprudenza ABF, secondo la quale, qualora i titoli siano stati emessi dopo la variazione dei rendimenti disposta con decreto ministeriale, l'apposizione dei timbri modificativi esclude la sussistenza di un legittimo affidamento nell'applicazione delle condizioni economiche originarie, purché i timbri in questione risultino leggibili e con efficacia limitata al periodo fino al 20mo anno.
Tale orientamento è stato confermato anche di recente dal Collegio di Coordinamento (decisione n.6142/20), là dove, in caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, ha affermato l'applicabilità di quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente.

D'altra parte, osserva ulteriormente il Collegio, l'eterodeterminazione delle modalità di calcolo dei rendimenti dei primi due decenni di cui all'art. 7, ultimo comma, del d.m.

23/06/1997 è limitata ai Buoni delle serie Q, R e S e, pertanto, non comporta conseguenze su quelli delle serie antecedenti come i buoni della serie Q/P. A differenza dei titoli appartenenti alle serie citate – dove la modifica delle condizioni contrattuali costituisce il risultato dell'operare del meccanismo della sostituzione automatica delle clausole di cui all'art. 1339 c.c. – i titoli della serie Q/P sono idonei a ingenerare nel cliente il legittimo affidamento sui rendimenti indicati sul cartaceo dal 21° anno, non essendo questi stati modificati da alcun timbro, né toccati da sopravvenute integrazioni ex lege ai sensi dell'art. 1339 c.c.

Il Collegio, pertanto, in linea con la propria giurisprudenza, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e riconosce il diritto del cliente a percepire, dal 21° al 30° anno, il rendimento indicato sul retro del titolo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA